



# COMUNE DI CASALATTICO

## PROVINCIA DI FROSINONE

ORIGINALE [ ]  
COPIA [X]

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### VERBALE N. 18 del 22.12.2022

**OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2021 – Individuazione partecipazione da alienare o valorizzare.**

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 19:00 presso la sede provvisoria il Centro Sociale sito in Loc. "La Valle", convocato con appositi avvisi notificati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria, in prima convocazione ed in seduta pubblica.

Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
DI LUCIA FRANCESCO ANTONIO	X	
MATASSA PIERLUIGI		X
LIEGHIO DINO DONATO	X	
MACARI MICHELE	X	
LEONETTI GIULIA	X	
DI NARDI SARA	X	
MEZZA FERNANDO ANTONIO	X	
DI PRETA FRANCESCO		X
MACARI ANGELANTONIO		X
BENEDETTI GIUSEPPE		X
MORELLI PIERO ANGELO	X	

Assegnati n. 11      Presenti n. 7  
In carica n. 11      Assenti n. 4

Assiste il Segretario Dott. ERNESTO AMATO D'ANDREA

Presiede il Sindaco Ing. Francesco Antonio Di Lucia il quale, riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento.

**Interviene il Sindaco**, il quale illustra la proposta deliberativa di cui in oggetto.

**Non essendoci ulteriori interventi, viene adottata la seguente deliberazione:**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con decreto correttivo);

**Premesso** che l'art. 20 del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette" ed in particolare:

- Il comma 1 prevede che, se ricorrono le condizioni previste dal TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongano "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- Il comma 2 impone l'adozione di piani di razionalizzazione quando, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino;
  - a) Partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
  - b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
  - d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;
- ai sensi del comma 3, il suddetto piano di riassetto dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;
- ai sensi del comma 4, in caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;

**Considerato** che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Tenuto conto** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D. L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Casalattico e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;

**Viste** le linee guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica della partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**Accertato**, pertanto, che le partecipazioni societarie detenute da questo Ente sono di seguito elencate:

N.	SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO	TIPOLOGIA SOCIETA' ED ENTE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE %
1	<b>SAF</b> SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE	SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA	1,087

**Considerato che** SAF è la sigla che sta per Società Ambiente Frosinone ed è composta dai Comuni della provincia di Frosinone più l'Amministrazione provinciale, ciascuno in quote uguali a prescindere dalla popolazione. Il suo scopo è ricevere rifiuti prodotti dai Comuni, recuperare le materie prime (carta, plastica, metalli, ecc...) e lavorare ciò che rimane, trasformandolo in combustibile dal quale ricavare energia. Si tratta di una Società Partecipata dal Comune di Casalattico con quota di partecipazione dell'1,087% - Società a totale partecipazione pubblica;

**Dato atto** che, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata, applicando i criteri dettati dal TUSP non sussistono motivazioni per l'alienazione di partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall'Ente ovvero per la dimissione o scioglimento, si prevede il mantenimento della seguente società, presente al 31/12/2018, senza interventi di razionalizzazione, confermando gli esiti della ricognizione straordinaria:

N.	Diretta/indiretta	Ragione sociale	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
1	Diretta	Società Ambiente Frosinone Saf S.p.A.	Art. 4, comma 2, lett. a)	No	Si

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 20 comma 7, la mancata adozione dell'atto ricognitorio e dell'eventuale piano di riassetto da parte degli enti locali comporta una sanzione amministrativa, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

**Richiamato** l'art. 42 del T.U. n. 267/2000;

**Preso atto dei pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RITENUTO** di dover procedere alla sua approvazione;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 07 Consiglieri votanti n. 07

Voti favorevoli n. 07

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

## DELIBERA

1. **Di Approvare**, per quanto in narrativa espresso, la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune di Casalattico alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da prospetto:

N.	SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO	TIPOLOGIA SOCIETA' ED ENTE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE %
1	SAF SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE	SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA	1,087

2. **Di dare atto** che, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata non sussistono motivazioni per l'adozione di un nuovo piano di razionalizzazione che preveda l'alienazione di partecipazioni detenute dall'ente;
3. **Di dare atto** che si prevede il mantenimento delle seguenti società presenti al 31/12/2021 senza interventi di razionalizzazione:

N.	Diretta/indiretta	Ragione sociale	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
1	Diretta	Società Ambiente Frosinone Saf S.p.A.	Art. 4, comma 2, lett. a)	No	Si

4. **Di inviare** copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e di trasmettere le informazioni relative alla ricognizione in oggetto alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;
5. **di disporre** che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente;

Dopo di che, stante l'urgenza di provvedere in merito,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco, con successiva votazione resa per alzata di mano:  
Consiglieri presenti n. 07    Consiglieri votanti n. 07

Voti favorevoli n. 07

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

## DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.  
IL PRESIDENTE  
F.to (Ing. Francesco Antonio Di Lucia)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Dott. Ernesto Amato D'Andrea)

---

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to (Ing. Francesco Antonio Di Lucia)

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto, viene pubblicato sull'Albo pretorio On-line del sito Web istituzionale [www.comune.casalattico.fr.it](http://www.comune.casalattico.fr.it) di questo Comune in data .....1.4.GEN.2023..... rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Casalattico, li ..1.4.GEN.2023

IL MESSO COMUNALE

F.to (Sig. Matassa Orlando)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott. Ernesto Amato D'Andrea)

---

### ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs.n. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott. Ernesto Amato D'Andrea)

---

*Copia conforme all'originale*

Casalattico li, 1 4 GEN 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Ernesto Amato D'Andrea)